

Repertorio n.8494

Raccolta n.4942

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Il giorno cinque novembre duemiladiciannnove -
05.11.2019

alle ore quindici -

in Roma, via Cola di Rienzo n.240 -

Io qui sottoscritto dottor Luigi BARTOLOMEO, Notaio in Formia ed iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Latina a richiesta del sotto indicato signor, della cui identità personale io Notaio sono certo:

ACAMPORA Giovanni, nato a Minturno il 14 gennaio 1963,

Codice Fiscale dichiarato: CMP GNN 63A14 F224F -

il quale dichiara di agire nella qualità di Presidente e legale rappresentante della UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE PICCOLE E MEDIO IMPRESE DEL LAZIO" anche denominata "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA REGIONE LAZIO", con sede in Roma, via Marco e Marcelliano n.45, ove il costituito domicilia per la carica, Codice Fiscale 96052600580, al presente atto autorizzato giusta i poteri al medesimo conferiti dal vigente statuto mi sono trovato in questo luogo per redigere il Verbale dell'Assemblea della associazione anzidetta, essendo stata convocata, come il comparente mi dichiara, in questo giorno, luogo ed ora detta assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria:

- 1) esame ed approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del conseguente nuovo testo di statuto;
- 2) deliberazioni conseguenti;

parte ordinaria: omissis punti oggetto di altra verbalizzazione.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.17 dello statuto, il suddetto signor ACAMPORA Giovanni il quale anzitutto constata e chiede darsi atto che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso inviato agli associati in data 08.10.2019 prot.n.037/19 ed avviso del 18.10.2019 prot.039/19 e che, come da foglio presenze allegato sotto la lettera "A" al presente atto, sono presenti:

a) quali soggetti di cui al punto "a" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

ACAMPORA Giovanni nato a Minturno il 14 gennaio 1963, per la Confcommercio Lazio Sud;

CHEVALLARO Pier Andrea nato a Torino il 24 maggio 1951, per la Confcommercio Roma;

TOSTI Leonardo nato a Rieti il 10 ottobre 1956, per Confcommercio Lazio Nord;

b) quali soggetti di cui al punto "b" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

categoria assente -

Registrato a:
Ufficio TKT di
Latina
il 20/11/2019
n. 7070
Serie 1T

c) quali soggetti di cui al punto "c" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

categoria assente -

d) quali soggetti di cui al punto "d" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

categoria assente -

e) quali soggetti di cui al punto "e" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

categoria assente -

f) quali soggetti di cui al punto "f" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

DI LUCIA Vincenzo nato a Fondi il giorno 08.02.1964 -

MANCINI Christian nato a Sora il 06.09.1971 -

GUERCI Riccardo nato ad Antrodoto il 01.09.1963 -

STEVANATO Luca nato a Roma il giorno 11.10.1974 -

PEZZETTA Maurizio nato a Roma il giorno 01.01.1958 -

per delega MANELFI Stefano nato a Roma il 18.02.1979 -

ed inoltre, quali soggetti di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

DI CECCA Salvatore nato a Formia il 19.12.1969 - Direttore Regionale -

FARINA Pietro nato a Siracusa il 09.09.1969 - Direttore Commercio Roma -

nonché il REVISORE UNICO Muzio Fabio nato a Latina il 31 gennaio 1972 -

Stante quanto sopra, il Presidente, accertata la identità dei presenti e verificati i poteri e la legittimazione dei presenti medesimi, ai sensi di statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno e ne inizia la trattazione, regolandone lo svolgimento.

Il Presidente preliminarmente informa l'Assemblea ai sensi dell'art.19 dello statuto che si procederà a votare per alzata di mano dato l'esiguo numero dei partecipanti; nessuno dei presenti si oppone chiedendo un metodo di votazione diverso.

Il Presidente, quindi, illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto dell'associazione tutti legati al coordinamento dello stesso con lo statuto della Confcommercio nazionale; propone in particolare:

= di introdurre, alla fine dell'articolo 1, il seguente sesto ed ultimo comma: "6. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio" adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema regionale.";

= di variare il secondo comma dell'articolo 6 nel modo seguente: "2. In base a specifici accordi, possono essere altresì associati a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio:

a) i Sindacati di Settore e le Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale e riconosciuti dalle Organizzazioni nazionali, Federazioni di Set-

tore ed Associazioni di Categoria nazionali, socie di Confcommercio-Imprese per l'Italia; b) le Associazioni di categoria effettivamente operanti a livello regionale, esterne al sistema confederale con rappresentanza ed ambiti di competenza sussidiari e non in concorrenza con quelli previsti dalla precedente lettera a), tali dunque da consentire l'ampliamento della base associativa delle singole Associazioni costituenti previa adesione al relativo livello territoriale di Confcommercio.";

= di sopprimere l'attuale quinto comma dell'articolo 6 e di variare l'attuale sesto comma che diviene quinto, nel modo seguente: "5. La gestione amministrativa è disciplinata da specifico Regolamento, approvato dal Consiglio. La gestione amministrativa, di cui al predetto Regolamento, dovrà essere esplicitamente evidenziata nel rendiconto annuale e nel conto preventivo della Confcommercio-imprese per l'Italia Regione Lazio e sottoposta a riscontro ed approvazione dei competenti Organi.";

= di variare il primo comma dell'articolo nono nel modo seguente: "1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42 anno di età.";

= di variare la lettera "b" del comma 1 dell'articolo 17 nel modo seguente: "b) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale di cui all'art. 6, comma 2 lett.a) e lett.b), del presente Statuto - in quanto in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art.7;"

= di variare il quarto comma dell'articolo 18 nel modo seguente: "4. In caso di rinnovo degli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio", da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, se un candidato alla carica di Presidente lo richiede, purché espressione di una componente territoriale in regola con i contributi associativi in corso e pregressi, si procede alla certificazione dell'ultimo rendiconto approvato anteriormente a tale rinnovo, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che sia in posizione di terzietà.";

= di variare l'articolo 28 nel modo seguente:

"ART.28
Direttore Regionale

1. Il Direttore Regionale di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore Regionale:

a) è responsabile della segreteria degli Organi associativi, coadiuvando ed assistendo gli stessi nell'espletamento dei

rispettivi compiti;

b) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, assicurando il loro buon funzionamento;

c) propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

d) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

e) svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio;

f) coordina il Comitato di cui all'art. 29 del presente Statuto;

g) può partecipare, senza diritto di voto, alla Conferenza delle Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unioni Regionali, istituita dalla Confederazione;

h) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del rendiconto dell'esercizio precedente alle scritture contabili, da inoltrare a Confcommercio-Imprese per l'Italia assieme alla relazione del Revisore dei Conti unico.

3. L'incarico di Direttore Regionale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso."

Il Presidente propone dunque di approvare il nuovo testo di statuto che preveda le modifiche conseguenti a quanto sopra proposto.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente e ritenute valide le motivazioni addotte, dopo breve discussione, sentito il parere favorevole dei Direttori presenti e del Revisore anch'esso presente, all'unanimità, con votazione per alzata di mano, come il Presidente attesta e proclama -

d e l i b e r a

= di approvare le modifiche come sopra proposte dal Presidente nella medesima formulazione sopra riportata;

= di approvare il nuovo testo di statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "B", con accluso il suo allegato "A" riproducente il Codice Etico, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla parte.

Non essendovi null'altro a deliberare e non avendo nessuno dei

presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quindici e minuti quaranta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto in assemblea, al comparente che lo approva e, unitamente a me Notaio, lo sottoscrive alle ore quindici e minuti cinquantacinque.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con mezzi elettronici da persona fida, sotto la mia direzione, occupa fogli tre per complessive pagine intere nove e quanto fin qui della decima.

Firmato: Acampora Giovanni.
Luigi BARTOLOMEO Notaio, segue sigillo.

FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA

"CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA REGIONE LAZIO"

= soggetti di cui al punto "a" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

ACAMPORA Giovanni	MINTURNANO	14.01.1963	per	Confcommercio Lazio Sud
CHEVALLARD Rita	ANDREA TORTINO	24.05.1951	per	Confcommercio Roma
TOSTI Leonardo	RIETI	10.10.1956	per	Confcommercio Lazio Nord

[Handwritten signatures]

= soggetti di cui al punto "b" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

categoria onente

= soggetti di cui al punto "c" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

categoria onente

= soggetti di cui al punto "d" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

categoria onente

= soggetti di cui al punto "e" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

category omitted

= soggetti di cui al punto "f" del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

DI LUCA Vincenzo	Fondi	08.02.1964	<i>[Signature]</i>
MANCINI Christian	SORA	06.09.1971	<i>[Signature]</i>
GUERCI Riccardo	ANZIDOCO	01.09.1963	<i>[Signature]</i>
STEVANATO Luca	ROMA	11.10.1974	<i>[Signature]</i>
PERETTA Humberto	ROMA	01.01.1958	<i>[Signature]</i>
MANELFI Stefano	ROMA	18.02.1979	<i>[Signature]</i> per delega e Rossi Leonardo

= soggetti di cui al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 17 dello statuto:

DI CECCA Sebastiano	FARMA	19.12.1968	Direttore P. Ruffalo
FARINA Pietro	SIRACUSA	09.09.1968	Direttore Capomano ROMA Pietro Ferraro

= REVISORE UNICO

MUZIO Fabio LATINA 31/01/1972 *[Signature]*

ALLEGATO "B" ALL'ATTO
REP.8494 RACC.4942

STATUTO
CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA REGIONE LAZIO

Art.1
Denominazione e Identità

1. L'Unione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, anche denominata Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio aderisce alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, denominata in breve Confcommercio-Imprese per l'Italia, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando, unitamente alle Organizzazioni che la costituiscono, la Confederazione nel proprio territorio regionale.

3. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio-Imprese per l'Italia, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art.41 dello Statuto confederale;

- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt.19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

- le soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale, adottate dalla giunta nazionale ai sensi dell'art.11, comma 9, dello Statuto confederale.

4. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie e organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio si impegna ad accettare le norme previste all'art.18, comma 2, lett.i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione Confcommercio-Imprese per l'Italia e/o del relativo logo confederale.

6. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio" adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema regionale.

Art.2
Ambiti di Rappresentanza

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà e adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni territoriali, settoriali e categoriali costituisce, in via esclusiva, il sistema di rappresentanza regionale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede o unità locali nel territorio della Regione Lazio, che si riconoscono in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone e alle imprese, alle comunità e al sistema economico e sociale più ampio, secondo quanto previsto all'art.11 dello Statuto confederale.

2. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art.3

Sede e durata

Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio ha sede in Roma Capitale e ha durata illimitata.

Art.4

Principi e Valori Ispiratori

Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che Confcommercio - Imprese per l'Italia propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso una economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo, nonché come criterio di azione nell'esercizio delle funzioni proprie, riconoscendo, promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle associazioni e dei privati;

h) la solidarietà all'interno del sistema di Confcommercio-Imprese per l'Italia e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art.5

Scopi e Funzioni

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, svolge le seguenti funzioni fondamentali:

a) promuovere i principi e i valori che ne ispirano l'azione;

b) rappresentare sul proprio territorio regionale, nel rispetto dei principi e nelle forme di cui al primo comma dell'art.2, il sistema confederale nelle materie di competenza regionale;

c) concorrere, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle politiche del sistema confederale in ambito regionale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto ambito;

d) tutelare e rappresentare a livello regionale le imprese, le attività professionali e i lavoratori autonomi associati alle Organizzazioni componenti, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti e interessi, ma anche di quelli delle Organizzazioni componenti il sistema associativo regionale;

e) organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese e agli imprenditori associati alle Organizzazioni componenti, in coerenza con le esigenze di queste ultime;

f) promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g) dotarsi della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare

a enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

h) promuovere, coordinare e armonizzare l'attività sindacale delle articolazioni settoriali e di categoria del sistema presenti sul territorio;

i) promuovere, sostenere, coordinare e armonizzare l'azione delle organizzazioni componenti nelle attività e nell'espletamento di funzioni di rilevanza sopra provinciale;

j) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, o commissioni regionali, presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali dei settori e delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa, previo raccordo con gli stessi;

k) stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da Confcommercio-Imprese per l'Italia. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato regionale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

l) coordinare la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze dell'ENASCO e con quelle degli altri enti e organismi collegati a Confcommercio-Imprese per l'Italia e operanti in ambito regionale;

m) tenere piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

n) esercitare ogni altra funzione che sia a essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;

o) svolgere attività di studio e di ricerca, nonché attività di promozione dell'immagine del sistema in ambito regionale.

2. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio può, attraverso esplicita assegnazione o delegazione da parte delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali componenti, svolgere ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:

a) la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema interprovinciale, regionale o interregionale, anche attraverso l'attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio e/o dagli altri livelli del sistema confederale;

b) la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero la partecipazione nei medesimi, ove

ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema confederale;

c) il sostegno, il coordinamento o l'esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;

d) lo svolgimento di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema confederale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale.

Art.6

Organizzazioni componenti

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è costituita dalle Confcommercio-Imprese per l'Italia Associazioni/Unioni provinciali e/o interprovinciali presenti sul territorio regionale. L'esclusione da Confcommercio - Imprese per l'Italia comporta esclusione automatica da Confcommercio - Imprese per l'Italia Regione Lazio.

2. In base a specifici accordi, possono essere altresì associati a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio:

a) i Sindacati di Settore e le Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale e riconosciuti dalle Organizzazioni nazionali, Federazioni di Settore ed Associazioni di Categoria nazionali, socie di Confcommercio-Imprese per l'Italia;

b) le Associazioni di categoria effettivamente operanti a livello regionale, esterne al sistema confederale con rappresentanza ed ambiti di competenza sussidiari e non in concorrenza con quelli previsti dalla precedente lettera a), tali dunque da consentire l'ampliamento della base associativa delle singole Associazioni costituenti previa adesione al relativo livello territoriale di Confcommercio.

3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque a essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

4. Alle Organizzazioni di cui al comma 1 e 2 è fatto divieto di far parte contemporaneamente di altri sodalizi, costituiti per i medesimi o analoghi scopi, né di altri organismi che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio.

5. La gestione amministrativa è disciplinata da specifico Re-

golamento, approvato dal Consiglio. La gestione amministrativa, di cui al predetto Regolamento, dovrà essere esplicitamente evidenziata nel rendiconto annuale e nel conto preventivo della Confcommercio-imprese per l'Italia Regione Lazio e sottoposta a riscontro ed approvazione dei competenti Organi.

Art.7

Finanziamento

1. Il finanziamento di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è assicurato dalle Organizzazioni di cui all'art.6 non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare, ed è determinato dal Consiglio. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Le Organizzazioni componenti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

2. Le Organizzazioni componenti che non avranno effettuato i versamenti dovuti saranno considerate morose e Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio avrà facoltà di procedere legalmente al recupero dei contributi non versati. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura delle Organizzazioni componenti nei suoi riguardi con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la Confederazione, nonché, in accordo con Confcommercio-Imprese per l'Italia, attivare azioni al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale.

Art.8

Enti e Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti e organismi collegati a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio soltanto partecipi.

3. Con deliberazione del Consiglio, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un adeguata presenza di esponenti di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio nei propri Organi associativi e il coordinamento della propria attività con la stessa Unione regionale.

5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da Confcommercio-Imprese per l'Italia e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile

1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio si avvale, nell'ambito del territorio regionale, per svolgere le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n.152.

Art.9

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42 anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio - Imprese per l'Italia Regione Lazio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio-Imprese per l'Italia. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi regionali.

Art.10

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela e alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio-Imprese per l'Italia. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi regionali.

Art.11

Confcommercio-Imprese per l'Italia-Unione Interregionale

1. Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico e organizzativo, può promuovere assieme ad altre Confcommercio-Imprese per

l'Italia - Unioni Regionali confinanti, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una Confcommercio-Imprese per l'Italia-Unione Interregionale che, equiparata alle Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unioni Regionali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria regione e dalle altre regioni interessate.

2. La costituzione di una Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unione Interregionale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unioni Regionali nel medesimo territorio.

3. L'adesione o la costituzione da parte di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio di una Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unione Interregionale che individui, come proprio ambito di azione univoca e unitaria, anche il territorio formato dalla propria regione, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art.12

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio sono:

a) rappresentanti dei livelli provinciali e/o interprovinciali del sistema associativo regionale che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla successiva lettera b), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale;

b ,) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo regionale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi e ai valori di Confcommercio-Imprese per l'Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono

trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.178 del Codice Penale e dell'art.445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti e a fornire, a richiesta, tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art.13

Incompatibilità

1. Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio, nonché quella di Direttore Regionale, è incompatibile con mandati elettivi e incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici e organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente

per la carica di membro del Consiglio, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circo-scrizionale, o cariche a esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

3.L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore Regionale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio. L'eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, regionali.

4.L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio.

Art.14 Durata

1. Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente e hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art.15

Rieleggibilità del Presidente

1. Presso Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art.16 Organi

Gli Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti unico;
- il Collegio dei Proviviri.

Art.17

Assemblea: composizione, convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione

Lazio è composta:

a) dai Presidenti pro-tempore delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti - in quanto in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art.7;

b) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale di cui all'art.6, comma 2, lett.a) e lett.b del presente Statuto - in quanto in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art. 7;

c) dai Presidenti regionali del Gruppo Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;

d) dal Rappresentante regionale Enasco;

e) dai Presidenti pro-tempore delle Consulte Regionali per il Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Logistica;

f) dai componenti eletti o cooptati nel Consiglio e non presenti nell'Assemblea ad altro titolo.

Ogni componente può rappresentare un solo altro componente, purché munito di delega scritta. Partecipano inoltre all'Assemblea, con funzione consultiva, il Direttore Regionale, ove nominato, ed i Direttori / Segretari Generali delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti e dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale di cui all'art 6, comma 2, del presente Statuto.

2. Ogni Assemblea è preceduta dalla verifica dei poteri spettanti a ciascun partecipante alla stessa e si considera valida, in prima convocazione, ove siano presenti la metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione - da effettuarsi almeno un'ora dopo - qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno entro il 30 giugno e il 30 novembre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno:

- dalla maggioranza del Consiglio;

- da un terzo delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti ed in regola con le contribuzioni a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, che rappresentino non meno di un quarto dei voti assembleari.

4. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini sopraindicati, oppure entro quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta, vi provvede d'ufficio il Revisore dei Conti unico. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con telegramma, o a mezzo fax, o con altro mezzo idoneo da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione.

ne. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione e, se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti annessi possono essere consultati.

5. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee a essa. Il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio ha tuttavia la facoltà di farsi assistere da un notaio, in veste di segretario dell'Assemblea. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia, di adesione o costituzione di una Confcommercio-Imprese per l'Italia-Unione Interregionale di diretto interesse, e di scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio. Il segretario redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, dagli eventuali scrutatori e dallo stesso segretario e trascritto nel registro dei verbali.

Art.18

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale a livello regionale;

b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto dell'esercizio precedente inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l'Italia, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti unico, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il conto preventivo dell'anno successivo inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l'Italia e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi, anche integrativi, a carico delle Associazioni/Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge, a scrutinio segreto:

- il Presidente;

- 2 (due) Vice Presidenti, di cui uno Vicario;

- il Revisore dei Conti unico;

- il Collegio dei Proviviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie o adozione di un nuovo Statuto, sul recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia, sull'adesione o costituzione di una

Confcommercio-Imprese per l'Italia-Unione Interregionale di diretto interesse e sullo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio.

4. In caso di rinnovo degli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio", da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, se un candidato alla carica di Presidente lo richiede, purché espressione di una componente territoriale in regola con i contributi associativi in corso e pregressi, si procede alla certificazione dell'ultimo rendiconto approvato anteriormente a tale rinnovo, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui all'art.2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 che sia in posizione di terzietà.

Art.19

Assemblea: voti maggioranza

1. Ogni componente l'Assemblea dispone di un voto. Inoltre i soci contribuenti ai sensi dell'art.7, comma 1, hanno diritto complessivamente a ulteriori 100 voti, ripartiti in ragione dei contributi dovuti e corrisposti a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio per l'esercizio precedente la data di convocazione della riunione. Il numero dei voti attribuito a ciascun socio contribuente non può, comunque, superare il 40% del totale dei voti attribuiti in base a tale disposto. Per le votazioni viene seguito il metodo stabilito preliminarmente dal Presidente, salvo che un quinto dei rappresentanti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. E' consentito anche a un solo socio chiedere che si proceda alla votazione segreta.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, la proposta messa ai voti si intenderà respinta. Ove si verificasse parità di voti in esito alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione a una carica sociale, la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, si procederà adottando il criterio di anzianità anagrafica dei candidati.

3. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

4. Il recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera

stessa.

5. Per lo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

6. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Revisore dei Conti unico la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art.20

Consiglio: composizione, convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio, in numero non superiore a 9 componenti, è composto da:

a) il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio;

b) i due Vice Presidenti;

c) dai Presidenti pro-tempore delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti, in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art.7;

d) fino ad un massimo di 6 membri cooptati dal Consiglio, tra associati individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

Partecipano inoltre al Consiglio, con funzione consultiva, il Direttore Regionale e i Direttori Generali delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

3. A ogni componente del Consiglio spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie quello del Presidente. Qualora la parità si verifichi in esito a una votazione per l'elezione a una carica, lo scrutinio viene ripetuto a oltranza. Non sono ammesse deleghe di voto.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni 3 mesi e comunque quando lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri o dal Revisore dei Conti unico. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente data, ora e luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei Consi-

glieri o dal Revisore dei Conti unico, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente il Revisore dei Conti unico.

5. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art.21

Consiglio: competenze

Il Consiglio:

- a) attua gli indirizzi di politica regionale e generale fissati dall'Assemblea e delibera in ogni altra materia che non sia riservata alla competenza di altri Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, adottando ogni provvedimento relativo;
- b) delibera sulle eventuali domande di associazione a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio di cui all'art.6, comma 2, del presente Statuto;
- c) procede alla cooptazione fino a 6 membri secondo quanto disposto dall'art.20, comma 1, lettera e);
- d) raccoglie e vaglia le candidature a Presidente della Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio proponendole inappellabilmente all'Assemblea in un numero non superiore a due;
- e) procede alle designazioni o nomine di cui all'art.5, comma 1, lettera j) del presente Statuto;
- f) su proposta del Presidente, può nominare e revocare il Direttore Regionale, fissandone gli emolumenti;
- g) sovrintende, su proposta del Direttore Regionale, alla gestione del personale, alla organizzazione generale degli Uffici, nonché al coordinamento con l'Ufficio regionale Enasco;
- h) esamina l'amministrazione delle società collegate, almeno due volte l'anno;
- i) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da Confcommercio-Imprese per l'Italia, il rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il conto preventivo, e i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- j) esercita, in caso di particolare necessità ed urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica di quest'ultima che andrà a tale scopo convocata entro trenta giorni;
- k) può istituire nel suo seno Commissioni Consultive, al fine di favorire lo studio e l'elaborazione di programmi, generali o settoriali, attinenti materie di competenza della Regione,

determinandone la composizione, il funzionamento e le competenze;

l) su proposta del Presidente, può procedere alla nomina di eventuali consulenti e di collaboratori con incarichi specifici;

m) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

n) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una Confcommercio-Imprese per l'Italia-Associazione Interregionale di interesse, ai sensi dell'art.11, comma 3, del presente Statuto;

o) promuove, mediante propria deliberazione, mirati e articolati progetti di sviluppo regionale, che prevedano il proprio diretto coinvolgimento e quello delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale di contributi per la loro realizzazione;

p) promuove, mediante propria deliberazione, mirati e articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo regionale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art.19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

q) individua, conformemente alle indicazioni della Confederazione, i Settori e le Categorie per la composizione delle differenziate Consulte Regionali per il Commercio, il Turismo, i Servizi e i Trasporti e Logistica, di cui all'art.26 del presente Statuto;

r) determina la composizione delle Commissioni Consultive, di cui all'art.27 del presente Statuto, e ne disciplina il funzionamento;

s) può temporaneamente delegare ad uno o più componenti, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti;

t) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito a ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia a esso demandata dal presente Statuto;

u) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;

v) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di Confcommercio-Imprese per l'Italia;

w) esercita ogni altra funzione a esso demandata dal presente Statuto.

Art.22
Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e statutaria, a ogni effetto, di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio; ne ha la firma, che può delegare al Vice Presidente Vicario.

2. Il Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio convoca l'Assemblea, ed è di diritto Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente vigila e sovrintende all'andamento di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio e provvede all'esecuzione dei deliberati degli Organi collegiali della medesima. In particolare:

a) ha la gestione ordinaria di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio e può delegare a Dirigenti o funzionari della stessa, con propria apposita delibera, il compimento di singoli atti o categorie di atti;

b) può proporre al Consiglio, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, la nomina del Direttore Regionale, nonché la sua revoca;

c) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

d) partecipa alla Conferenza delle Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unioni Regionali istituita dalla Confederazione, presieduta dal Presidente Nazionale e composta dai Presidenti delle Confcommercio-Imprese per l'Italia-Unioni Regionali, al fine di armonizzare le iniziative regionali con la politica della Confederazione sul piano nazionale ed assicurare uniformità d'indirizzo nelle materie di competenza delle Organizzazioni Regionali, come previsto all'art.11, comma 12, dello Statuto confederale;

e) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

f) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

g) ha facoltà di riscuotere e quietanzare;

h) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

4. Fuori dal caso previsto all'art.19, comma 6, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art.23

Revisore dei Conti unico

1. Il Revisore dei Conti unico di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, è eletto dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo.

2. Valgono nei confronti del Revisore dei Conti unico, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

3. La carica di Revisore dei Conti unico è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema federale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di Confcommercio-Imprese per l'Italia e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

Art.24

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema federale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni a esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico federale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri regionale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probi-

viri costituito presso la Confederazione. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art.25

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art.6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art.26

Consulte Regionali

1. Le Consulte Regionali per il Commercio, il Turismo, i Servizi e i Trasporti e Logistica sono differenziati organismi regionali istituiti da Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio conformemente alle indicazioni della Confederazione.

2. Le Consulte Regionali per il Commercio, il Turismo, i Servizi e i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello regionale e aderenti a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni regionali.

3. Ciascuna Consulta Regionale costituita predispone un pro-

prio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio.

4. Ciascuna Consulta Regionale costituita:

- elegge, nel suo seno, il Presidente;

- può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;

- esprime pareri al Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio sui provvedimenti e le iniziative regionali per i settori e le categorie rappresentati.

Art.27

Commissioni Consultive

1. Il Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio può costituire, nel proprio seno, Commissioni Consultive, eventualmente integrate da esperti per:

a) lo studio e l'elaborazione di programmi attinenti alle materie di competenza della Regione;

b) lo studio e l'elaborazione di programmi settoriali riguardanti aspetti e problemi del processo distributivo, dell'attività turistica e dei servizi.

2. Con proprie delibere il Consiglio determina la composizione delle Commissioni Consultive e ne disciplina il funzionamento.

3. Le Commissioni indicano, di volta in volta, le soluzioni più idonee ai problemi esaminati e trasmettono i risultati al Consiglio al quale spetta di armonizzare le singole esigenze nel quadro della rappresentanza generale delle categorie commerciali, turistiche, dei servizi e dei trasporti.

Art.28

Direttore Regionale

1. Il Direttore Regionale di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore Regionale:

a) è responsabile della segreteria degli Organi associativi, coadiuvando ed assistendo gli stessi nell'espletamento dei rispettivi compiti;

b) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, assicurando il loro buon funzionamento;

c) propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

d) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

e) svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio;

f) coordina il Comitato di cui all'art.29 del presente Statuto;

g) può partecipare, senza diritto di voto, alla Conferenza delle Confcommercio-Imprese per l'Italia - Unioni Regionali, istituita dalla Confederazione;

h) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del rendiconto dell'esercizio precedente alle scritture contabili, da inoltrare a Confcommercio-Imprese per l'Italia assieme alla relazione del Revisore dei Conti unico.

3. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art.29

Comitato dei Direttori

1. E' istituito il Comitato dei Direttori, composto dal Direttore Regionale, e dai Direttori / Segretari Generali delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti e dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale di cui all'art.6, comma 2, del presente Statuto.

2. Il Comitato dei Direttori assicura il coordinamento tecnico-esecutivo dell'attività delle Associazioni / Unioni provinciali e/o interprovinciali costituenti e dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale di cui all'art.6, comma 2, del presente Statuto. Si riunisce, inoltre, per lo studio e il parere tecnico su problemi per i quali ciò sia richiesto da parte di uno degli Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio.

3. Il Direttore Regionale convoca il Comitato, ne coordina i lavori e ne riferisce agli Organi di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio. In assenza del Direttore regionale, tali funzioni sono riconosciute al Direttore della Confcommercio-Imprese per l'Italia - Associazione territoriale espressione del Presidente regionale.

Art.30

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'Unione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento

dei fini istituzionali;

- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile;

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

- i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale e del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituiti ai sensi degli artt.11, comma 13, e 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio;

- ogni bene lasciato in eredità o legato;

- ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività a esse connessa, complementare o accessoria;

- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio;

- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

2. E' fatto divieto a Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

3. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art.31

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.32

Scioglimento

In caso di scioglimento di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art.33

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di asso-

ciazioni non riconosciute.

Art.34

Norme transitorie e di coordinamento

1. Gli Organi regionali, di cui all'art.16, eletti in occasione del primo rinnovo successivo all'approvazione del presente Statuto, restano in carica sino alla data della delibera dell'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia provincia di Roma Capitale di elezione dei rispettivi nuovi Organi associativi.

2. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della delibera assembleare di cui al precedente comma 1, il Presidente regionale in carica, reggente in ordinaria amministrazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, da svolgersi comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera assembleare di cui al precedente comma 1.

3. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, di cui al precedente comma 2, è modificato il Regolamento per la gestione amministrativa, secondo le modalità previste all'art. 6, comma 6, del presente Statuto.

4. Dalla data di approvazione del presente Statuto, sino alla data di svolgimento dell'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, di cui al precedente comma 2, le funzioni di garanzia riconosciute al Collegio dei Probiviri regionale, previsto all'art.24, sono demandate al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione.

5. In sede di prima applicazione del presente Statuto, sino alla data di svolgimento dell'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Lazio per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, di cui al precedente comma 2, è prevista l'elezione di un solo Vicepresidente, in deroga a quanto previsto all'art.18, comma 2, lett.d).

Firmato: Acampora Giovanni.


Luigi BARTOLOMEO Notaio, segue sigillo.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ALLEGATO "A" DELLO STATUTO
ALLEGATO ALL'ATTO REP.
8494 RACC 4342
SOTTO LA LETTERA "B".

(1)



Luigi Di Gino
Assemblea

CODICE ETICO

*Assemblea straordinaria
19 giugno 2014*

(2)



Luigi Di Stefano

Antonio

[A large, faint, illegible signature or stamp is written diagonally across the page.]

(3)

CODICE ETICO

Premesse

I. La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o anche "Confederazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.

II. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:

- i diversi livelli del sistema;
- i dirigenti associativi;
- i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
- le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo;
- i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;

sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

III. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:

- "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

IV. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto.

V. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

Art.1.

Doveri generali

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

- a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;

- (4)
- b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
 - c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
 - d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.



Art. 2

Doveri dei livelli del sistema confederale

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:

- lealtà;
- reciproco rispetto;
- trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;
- correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
- onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.

2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:

- a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
- a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
- a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.

3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

Art. 3

Principi di governance del sistema confederale

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la *governance* si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.

2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.

Art. 4

Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non

devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:

- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
- a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto ;
- ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
- a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
- ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
- a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali ;
- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
- a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
- a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;
- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

Art. 5

Doveri del Presidente

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.

2. Pertanto, il Presidente:

- opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
- ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
- contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;

- promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
- si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
- sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
- garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.



[Handwritten signature]

Art. 6

Doveri del Direttore o Segretario Generale

1. Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.

2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:

- tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;
- sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
- favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del *know-how* e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
- considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
- ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

Art. 7

Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:

- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;
- a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.



[Handwritten signature]

(A)

Art. 8

Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.

2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale valorizzandone i meriti;
- a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
- ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
- a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
- a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
- ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.

3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:


- a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
- a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzianti;
- a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;
- a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
- ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;
- a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

Art. 9

Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.

2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:



- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;
- ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
- a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
- ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.

3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

Art. 10

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare.
2. Il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

Art. 11

Organi di vigilanza

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



La presente copia composta di n. fogli è conforme al
suo originale nei miei atti e si rilascia per tutti gli usi
consenti.

Formia, li